

R.G. N. 1346/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica in persona del giudice, dott. Paolo Bertolini, ha emesso ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al **R.G.N. 1346/2020** vertente

TRA

(C.F. _____), elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'avv. _____, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c.;

- **Attore** -

E

ITALCREDI S.P.A. (P.IVA 005634190010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via _____, presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

- **Convenuta** -

Conclusioni: all'udienza del 21 giugno 2023, l'attore precisava le conclusioni come da note conclusive, riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione, nelle memorie *ex art. 183*,

sesto comma, c.p.c. e alle note di udienza; parte convenuta precisava le conclusioni come in atti, insistendo per il rigetto della domanda attorea.

Oggetto: Contratto di mutuo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, l'attore, *adiva* l'intestato Ufficio esponendo di avere stipulato con Italcredi S.p.a., in data 13.05.2009, un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, per un capitale complessivo di € 33.240,00, da rimborsare secondo un piano di ammortamento della durata di 120 mesi e con il pagamento di 12 rate l'anno di € 277,00 ciascuna, con TAN pari al 5,6%, TAEG/ISC del 16,859% e TEG del 12,096%.

Premesso, quindi, che nel periodo di stipula del contratto il tasso soglia, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, era fissato al 15,87% e che, al momento della stipula del contratto, era stata pattuita l'adesione ad una polizza assicurativa a copertura del rischio della perdita della vita e dell'impiego del mutuatario, sicché il tasso effettivo globale (TEG), da determinare in modo tale da includere i costi assicurativi, non era quello indicato in contratto (del 12,096%) bensì quello del 16,795%, deduceva la nullità delle pattuizioni relative ad interessi e commissioni *ex art. 1815 c.c.*, per l'usurarietà degli stessi.

Domandava, pertanto, la condanna di Italcredi S.p.a. alla restituzione della somma di € 13.239,75, indebitamente corrisposta in favore della controparte.

Rappresentava, in ogni caso, che il finanziamento era stato estinto anticipatamente nel mese di luglio 2013 da parte della Vittoria Assicurazioni, in adempimento della polizza collettiva stipulata in suo favore; chiedeva, pertanto, in via gradata, la restituzione della somma di € 4.834,19 per l'estinzione anticipata del mutuo.

Costituendosi in giudizio, Italcredi S.p.a. concludeva per il rigetto delle domande attoree, rappresentando in particolare che la controparte aveva versato in proprio favore solo la minor somma di € 1.135,68, in quanto il restante importo era stato rimborsato dalla compagnia di assicurazione. Per il resto, deduceva che non può parlarsi di usura avuto riguardo ai costi

assicurativi obbligatori, imposti dall'art. 54 d.p.r. n. 180/1950, che non erano contemplati nel calcolo del T.E.G.M. al momento della stipula del contratto.

All'esito della prima udienza di trattazione, veniva disposto il mutamento del rito (da sommario e ordinario) e la causa veniva istruita a mezzo di CTU. Acquisito l'elaborato peritale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza di discussione, la causa viene quindi definita con la presente sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*

2. Tanto esposto, risulta dalla documentazione in atti che, in data 13.05.2009, l'attore aveva stipulato con la convenuta un contratto di mutuo, estinguibile mediante cessione *pro solvendo* del quinto della retribuzione mensile, per il capitale lordo di € 33.240,00, da restituire mediante rimborso di 120 rate mensili da € 277,00 ciascuna (cfr. all. 4 al ricorso).

I costi dell'operazione di credito erano così ripartiti: € 7.832,00 per interessi; € 1.828,20 per commissioni finanziarie; € 3.855,84 per commissioni dell'intermediario; € 23,20 per oneri erariali e spese; € 2.966,44 per costi assicurativi.

Il TAN era indicato nella misura del 5,6%, il TAEG del 16,859% e il TEG del 12,096%.

È infine documentalmente provato che, contestualmente alla conclusione del contratto, l'attore aveva aderito ad una polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio morte e perdita dell'impiego, proporzionata al complessivo periodo di ammortamento, come previsto dall'art. 54 d.p.r. n. 180/1950; è inoltre pacifica tra le parti l'intervenuta estinzione del finanziamento, dopo il pagamento della rata n. 49, da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.a., come risulta dal rendiconto finale prodotto da parte convenuta (cfr. all. 5).

3. Ciò premesso, va ritenuta l'usurarietà del mutuo, in ragione della necessaria inclusione delle spese assicurative tra gli oneri da considerare ai fini del superamento del tasso soglia.

Risulta infatti dalla CTU che, alla data di stipula del contratto (trimestre 1° aprile 2009 – 30 giugno 2009), il tasso soglia previsto per le operazioni di credito assimilabili a quella dedotta in giudizio era pari al 15,87%; il TEG concretamente pattuito, rideterminato dal consulente tecnico in modo tale da ricomprendere i costi assicurativi, era invece pari al 16,816%.

Deve pertanto ritenersi la nullità della pattuizione relativa ad interessi e commissioni.

A tale riguardo, va infatti precisato che, ai sensi dell'art. 644, quarto comma, c.p. (nella sua versione risultante dalle modifiche apportate con legge n. 108/1996), "*per la determinazione del*

tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"; la predetta norma stabilisce, dunque, il principio di necessaria "onnicomprensività" delle voci economiche da considerare ai fini dell'usura, con il solo limite rappresentato dall'esistenza di un chiaro collegamento negoziale con l'operazione di credito.

Devono, di conseguenza, ritenersi inclusi nel calcolo del TEG anche i costi assicurativi connessi all'operazione di credito; con l'entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 (dall'1.01.2010), che hanno recepito le indicazioni contenute all'art. 2-bis decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), si è del resto iniziato a considerare, nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi, anche *"le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore"*.

Alla data di stipula del contratto, erano tuttavia vigenti le precedenti Istruzioni della Banca d'Italia, pubblicate nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006, che risultano applicabili al caso di specie, giacché l'art. 2-bis, comma 2, decreto-legge n. 185/2008 prevedeva che *"il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

Ciò posto, non ignora il Tribunale che una parte della giurisprudenza ritiene che *"dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate (...)".* Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell'art. 644, quarto comma, c.p.", con l'ulteriore conseguenza che *"non si ravvisano (...) gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni"* (cfr. Trib. Milano 8 giugno 2017, n. 6505). Da ultimo, è tuttavia prevalsa nella giurisprudenza di legittimità la diversa

impostazione, secondo cui *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”*, con l'ulteriore precisazione che *“la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”* (cfr. Cass. 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. 6 marzo 2018, n. 5160; Cass. 1° febbraio 2022, n. 3025).

In particolare, ha osservato il Supremo Collegio che, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame (anteriore all'entrata in vigore dell'aggiornamento delle istruzioni della Banca d'Italia del 2009), la natura obbligatoria della polizza assicurativa, prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone dell'effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti.

La natura remunerativa va, dunque, presunta ogniqualvolta vi sia contestualità tra la stipula della polizza assicurativa e l'erogazione del credito, a nulla rilevando l'obbligatorietà o meno dell'assicurazione medesima. In successivi arresti, si è peraltro aggiunto che *“le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.”*; inoltre, si è evidenziato che *“l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”* (cfr. Cass. 20 agosto 2020, n. 17466).

Alla stregua di ciò, non può dunque dubitarsi dell'inclusione dei costi per l'assicurazione obbligatoria, pattuita per il caso di morte, incapacità o perdita dell'attività lavorativa, tra gli oneri connessi all'erogazione del credito e da considerare ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia usurario ex art. 644 c.p., anche vigenti le Istruzioni della Banca d'Italia del 29 marzo 2006

(cfr. anche Trib. Monza, 19 ottobre 2021, n. 1864; Trib. Roma, 5 ottobre 2021, n. 15456; App. Perugia, 6 agosto 2021, n. 464; Trib. Milano, 5 dicembre 2019, n. 11209).

Va pertanto dichiarata la nullità della pattuizione relativa a costi e interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto versato dal mutuatario, a titolo di interessi, commissioni e costi vari.

L'accoglimento di condanna proposta dall'attore va, tuttavia, pronunciato entro i limiti di quanto effettivamente corrisposto dal [redacted] in favore di Italcrediti S.p.a., essendo pacifico tra le parti che il finanziamento è stato sì estinto anticipatamente, ma non anche dall'attore, quanto piuttosto da Vittoria Assicurazioni S.p.a., con il pagamento della complessiva somma di € 15.288,13 (cfr. chiarimenti resi dal CTU all'udienza del 4.04.2023).

Se ne ricava che la somma indebitamente percepita da parte attrice, a titolo di interessi, è pari a soli € 4.873,31; oltre a tale importo devono tuttavia considerarsi le somme, che la convenuta non ha peraltro mai contestato di avere ricevuto, di € 1.828,20 per commissioni finanziarie, € 3.855,84 per commissioni agente, € 2.966,44 per spese assicurative ed € 167,08, a titolo di penale per l'estinzione anticipata: il tutto per un totale di € 11.716,63.

La convenuta deve, pertanto, essere condannata alla restituzione del predetto importo in favore dell'attore, oltre agli interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1224, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al pagamento effettivo.

Per effetto dell'accoglimento della domanda principale, deve peraltro intendersi assorbita la domanda subordinata di restituzione delle spese sostenute dall'attore, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi del processo, tranne per quella istruttoria e decisionale, da liquidarsi secondo i minimi in considerazione della natura documentale della causa e della particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate. Devono inoltre essere poste a carico della convenuta le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda proposta da _____ nei confronti di Italcredi S.p.a., dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 13.05.2009, relative alla pattuizione di interessi, commissioni e altri costi del credito, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.;
- 2) Condanna Italcredi S.p.a. alla restituzione, in favore di _____ dell'importo di € 11.716,63, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1224, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al pagamento effettivo;
- 3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
- 4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Così deciso in Como, all'udienza del 21 giugno 2023

Il giudice
dott. Paolo Bertolini